RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE

Art. 11-bis

Organismo di partenariato della risorsa mare

Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di Autorita' di sistema portuale, facenti parte del sistema portuale dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' da:

a) un rappresentante degli armatori;

b) un rappresentante degli industriali;

c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;

d) un rappresentante degli spedizionieri;

e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;

f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;

g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;

h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;

i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;

l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto ; l-bis un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:

a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;

b) all'adozione del piano operativo triennale;

c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'Autorita' di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto;

d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l). Laddove in una unica Autorita' di sistema portuale siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' di sistema portuale, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'Autorita' di sistema portuale, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione.

Versione in vigore dal 24 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 32

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della legislazione in materia portuale
Estremi	Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-della-legislazione-in-materia-portuale/art-11-bis-organismo-di-partenariato-della-risorsa-mare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it